



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 gennaio 2007 (29.01)
(OR. fr)**

5729/07

**STATIS 9
SOC 30
ECOFIN 37**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 19 gennaio 2007
Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto: Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 10 definitivo.

All.: COM(2007) 10 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.1.2007
COM(2007) 10 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
E AL PARLAMENTO EUROPEO**

relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

{SEC(2007) 29}

1. INTRODUZIONE

La presente è la terza, in ordine di tempo, delle relazioni triennali che la Commissione è tenuta a redigere ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità. La prima relazione, relativa al periodo 1998-1999, è stata presentata dalla Commissione nel 2000, mentre la seconda, per il periodo 2000-2002, è stata presentata nel 2003.

La presente relazione documenta i progressi compiuti dagli Stati membri, dai paesi candidati e dai paesi dell'EFTA (in appresso designati come i "paesi partecipanti"¹) con riguardo alle disposizioni del regolamento del Consiglio e dei correlati regolamenti della Commissione adottati nel periodo 2003-2005. Il contenuto della relazione si basa sulle relazioni sulla qualità, sui dati e sulle altre informazioni fornite dai paesi in questione, oltre che sull'analisi dei questionari nazionali.

2. ASPETTI PRINCIPALI

Nel periodo che ha fatto seguito all'ultima relazione presentata al Consiglio e al Parlamento europeo, considerevoli sono stati i progressi realizzati per migliorare la qualità dei dati e la comparabilità delle indagini nazionali sulle forze di lavoro. Tutti gli Stati membri hanno cominciato a introdurre l'indagine continua, consentendo a Eurostat la pubblicazione di dati trimestrali. La tempestività della trasmissione dei dati è migliorata e numerosi paesi hanno riveduto e migliorato i rispettivi questionari e i disegni di indagine, rendendo possibile una maggiore comparabilità dell'indagine in Europa e una migliore copertura della popolazione.

I progressi compiuti nell'applicazione di parti specifiche del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio sono descritti più dettagliatamente in appresso, con riferimento ai pertinenti articoli.

2.1. Esecuzione di indagini trimestrali continue – Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che impone agli Stati membri di svolgere un'indagine continua trimestrale dal 2003 in poi, è stato adottato nell'ottobre 2002. A due paesi è stata concessa una deroga che estende il periodo transitorio: si tratta dell'Italia (fino alla fine del 2003) e della Germania (fino alla fine del 2004).

Nel complesso, notevoli progressi sono stati conseguiti nello svolgimento dell'indagine continua, salvo alcune eccezioni: il Lussemburgo ha finora introdotto un'indagine che fornisce soltanto risultati annuali. L'Ungheria, la Slovenia, la Bulgaria, la Romania e la Turchia non hanno assicurato la copertura di tutte le settimane dell'anno entro il 2005. Nel 2006 tale situazione è cambiata per l'Ungheria,

¹ L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non fornisce a Eurostat microdati a partire dall'indagine nazionale sulle forze di lavoro, né ha fornito informazioni in merito a tale indagine. Di conseguenza tale paese non è preso in considerazione nella presente relazione.

la Slovenia, la Romania e la Turchia. Nel caso del Lussemburgo, della Slovenia, dell'Ungheria, dei Paesi Bassi e della Germania manca tuttora una distribuzione uniforme del campione sulle settimane dell'anno.

La Croazia, la Turchia e la Svizzera non effettuano un'indagine continua. La Croazia intende introdurla dal 2007, la Turchia dal 2009 e la Svizzera dal 2009.

2.2. Requisiti di precisione – Articolo 3, paragrafi 1 e 2

L'articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che la deviazione relativa standard annuale per la caratteristica "disoccupati" (fissata al 5%) non deve superare l'8% a livello regionale (NUTS II).

Soltanto in 31 delle 281 regioni del livello NUTS II (in Francia 8, in Polonia 6, nel Regno Unito 8, in Bulgaria 2 e in Romania 7) l'indagine sulle forze di lavoro non ha soddisfatto il requisito di precisione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per tutti e tre gli anni.

L'articolo 3, paragrafo 2, stabilisce che la deviazione relativa standard per la variazione tra due trimestri (per una popolazione parziale pari al 5%) non deve superare il 3% (il 2% se il paese ha 20 milioni di abitanti o più).

Il Belgio, la Danimarca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Bulgaria e la Romania non hanno soddisfatto il requisito di precisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in nessuno degli anni compresi tra il 2003 e il 2005.

2.3. Caratteristiche dell'indagine – Articolo 4, paragrafo 1

Alcuni paesi partecipanti non forniscono tuttora una serie completa delle variabili obbligatorie, ciò che limita la comparabilità dei dati.

2.4. Programma annuale di moduli ad hoc – Articolo 4, paragrafo 2

Il programma annuale di moduli ad hoc ha fornito informazioni sulla formazione permanente (2003), sulla durata e sull'organizzazione dell'orario di lavoro (2004) e sulla conciliazione della vita professionale con quella familiare (2005). Tutti gli Stati membri, i paesi candidati e i paesi dell'EFTA hanno partecipato alla compilazione dei moduli ad hoc, ad eccezione della Croazia e della Turchia.

I dati sono stati generalmente trasmessi nel rispetto dei termini, fatta eccezione per uno Stato membro per il modulo 2003 (SE), quattro Stati membri per il modulo 2004 (CZ, EL, IT e SE) e tre Stati membri per il modulo 2005 (DE, EL e SE).

L'insieme completo delle variabili del 2005 è stato trasmesso da tutti gli Stati membri. Due Stati membri (NL e UK) non hanno trasmesso alcune delle variabili del modulo ad hoc del 2003. Lo stesso è avvenuto con riguardo al modulo ad hoc del 2004 per LT, HU e SI.

2.5. Definizione di disoccupazione e i 12 principi per la formulazione dei questionari – Articolo 4, paragrafo 3

Alcuni aspetti della situazione lavorativa non sono tuttora misurati in maniera uniforme da tutti i paesi partecipanti. Si tratta in particolare del limite minimo di età (la Spagna, il Regno Unito, l'Islanda e la Norvegia lo fissano a 16 anni), della definizione del periodo di disponibilità (il Belgio, la Repubblica ceca, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Bulgaria, la Croazia, la Romania, la Turchia, l'Islanda e la Norvegia intendono per tale periodo le due settimane successive all'intervista) e delle domande integrative per le persone che non sono in cerca di occupazione perché hanno già trovato lavoro (l'Estonia, l'Irlanda, il Lussemburgo, l'Ungheria, la Slovenia, la Croazia, la Romania e la Norvegia non verificano quando comincia il lavoro o se la persona è nel frattempo disponibile a lavorare entro le due settimane successive alla settimana di riferimento). Nel 2006 la Germania, la Slovacchia e la Norvegia hanno introdotto modifiche per ovviare a tali carenze.

I 12 principi per la predisposizione del questionario sono stati fissati per fornire un'armonizzazione minima con riguardo alle misurazioni fondamentali dell'indagine sulle forze di lavoro. L'Irlanda, Malta, la Slovenia e la Croazia iniziano con domande sulla situazione generale che possono interferire con la definizione dell'OIL di occupazione nella settimana di riferimento. I Paesi Bassi e la Norvegia chiedono esclusivamente alle persone interessate a lavorare se hanno cercato lavoro nelle ultime quattro settimane. Altre divergenze sono di importanza minore. Due paesi (l'Austria e la Spagna) rispettano tutti i principi.

2.6. Tempestività della trasmissione dei dati – Articolo 6

Nel periodo successivo all'ultima relazione si è registrato un miglioramento nella tempestività della trasmissione dei dati trimestrali.

Dati trimestrali sono ora forniti dalla maggior parte dei paesi partecipanti entro il termine di trasmissione di 12 settimane.

3. CONCLUSIONI

Nel periodo successivo all'ultima relazione trasmessa al Consiglio gli Stati membri, i paesi candidati e i paesi dell'EFTA hanno realizzato buoni progressi in numerosi settori importanti.

Una più rapida trasmissione dei dati ha accresciuto l'utilità dei risultati trimestrali. I paesi hanno destinato risorse nazionali alla verifica e all'introduzione di miglioramenti tecnici nelle proprie indagini, in taluni casi col contributo finanziario della Commissione, e questo ha accresciuto la comparabilità e la qualità generale dei dati.

La Commissione è tuttavia preoccupata per il fatto che non tutte le variabili obbligatorie sono trasmesse dai paesi partecipanti e che questi ultimi non misurano tuttora alcune variabili in maniera uniforme. Ciò si rivela un aspetto cruciale per le stime fondamentali riguardanti gli occupati e i disoccupati in quanto alcuni paesi non

hanno pienamente applicato la definizione di disoccupazione e i 12 principi per la formulazione delle domande sulla situazione lavorativa.

Buoni progressi sono stati conseguiti nell'introduzione dell'indagine continua. Alcuni paesi partecipanti, tuttavia, non distribuiscono pienamente il campione *uniformemente* su *tutte* le settimane dell'anno. Uno Stato membro non fornisce tuttora risultati trimestrali a partire dall'indagine continua.

Alcuni paesi partecipanti devono ancora adeguare il loro disegno di indagine per soddisfare pienamente i requisiti di precisione a livello regionale o con riguardo alle stime delle variazioni tra trimestri.

I paesi partecipanti devono ottemperare agli obblighi che incombono loro in forza del regolamento e la Commissione continuerà a collaborare strettamente con gli Stati membri, i paesi candidati e i paesi dell'EFTA per assicurare la piena applicazione delle prescrizioni del regolamento.

In tale contesto un monitoraggio dell'ottemperanza è condotto da Eurostat due volte l'anno. Iniziative appropriate sono adottate in funzione della rilevanza delle inadempienze.